

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6213 del 28/11/2023
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 ĩ DISTILLERIE MAZZARI SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA), VIA GIARDINO n. 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ETANOLO E ACIDO TARTARICO (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6430 del 27/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **DISTILLERIE MAZZARI SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA), VIA GIARDINO n. 6 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ETANOLO E ACIDO TARTARICO (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto Distillerie Mazzari SpA, avente sede legale in Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA), via Giardino n. 6 (C.F./P.IVA 00454950395), risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi presentata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 30/06/2023 (ns. PG/2023/115337 del 03/07/2023), riguardante la disciplina in AIA delle emissioni in atmosfera convogliate E14, E15 afferenti a due motori endotermici di potenza termica nominale pari a 2,6 MWt ciascuno (attualmente alimentati a biogas, con previsione di conversione e alimentazione esclusivamente a metano), prospettando il mantenimento della possibilità di alimentazione a biogas (in alternativa al metano) nell'assetto impiantistico modificato a seguito della realizzazione dell'impianto di upgrading del biogas per la produzione di metano, esclusivamente in caso di indisponibilità dello stesso impianto di upgrading del biogas e/o della caldaia Mingazzini afferente al punto di emissione in atmosfera E16;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATO il *Titolo I alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi* in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, con particolare riferimento all'*Allegato I alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi* recante valori di emissioni e prescrizioni;

CONSIDERATO che:

- in caso di impiego alternato di due combustibili, i valori di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta in volta utilizzato;
- ai sensi dell'art. 273-bis, comma 8) del D.Lgs. 152/2006 e smi, i due motori endotermici afferenti ai punti di emissione in atmosfera E14, E15 costituenti medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari a 2,6 MWt ciascuno si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 268, comma 1), lettera gg-bis) e lettera m) del D.Lgs 152/2006 e smi, i motori fissi afferenti ai punti di emissione E14, E15 costituenti medi impianti di combustione oggetto di cambio del combustibile utilizzato ricadono nell'assetto impiantistico modificato con alimentazione a metano nella definizione di "nuovo" impianto, con conseguente applicazione dei valori limite di emissione più restrittivi previsti nel caso dalla normativa settoriale nazionale;
- la possibilità anche nell'assetto impiantistico modificato di alimentare a biogas (in alternativa al metano) i motori endotermici afferenti ai punti di emissione E14, E15, esclusivamente in caso di indisponibilità dell'impianto di upgrading del biogas e/o della caldaia Mingazzini afferente al punto di emissione in atmosfera E16, costituisce un ulteriore presidio di sicurezza (peraltro con recupero energetico) alternativa alla combustione in torcia;
- nell'assetto impiantistico modificato, l'utilizzo di biogas come combustibile alternativo al metano nei motori endotermici afferenti ai punti di emissione E14, E15 non comporta un aggravio al quadro emissivo rispetto allo stato di fatto autorizzato;

ATTESO l'adeguamento dei valori limite di emissione per i suddetti motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas secondo le disposizioni di cui all'art. 273-bis, commi 5) e 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, individuando valori limite di emissione non meno restrittivi di quelli già applicati con l'autorizzazione vigente;

ACQUISITO in data 28/09/2023 (ns. PG/2023/164707) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/117951 del 06/07/2023;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n.

58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RILEVATO che nell'AIA vigente si sono riscontrati errori materiali relativamente ai limiti applicati alle emissioni in atmosfera convogliate E14, E15 e in particolare l'esplicita applicazione del valore limite di emissione espresso come concentrazione per HCl, da rispettare nello stato di fatto autorizzato ai sensi dell'Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate, provvedendo con l'occasione alla rettifica dei limiti applicati alle emissioni in atmosfera convogliate E14, E15 nello stato emissivo attuale e fino alla completa realizzazione dell'impianto di upgrading del biogas, attraverso l'esplicitazione del valore limite di emissione espresso come concentrazione per HCl (10 mg/Nm³) e l'introduzione dei relativi obblighi di monitoraggio;

DATO ATTO che:

- i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;
- con Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, come convertito in Legge n. 100/2023, è disposta la sospensione sino al 31/08/2023 dei procedimenti e dei termini amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, anche i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento, atteso che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 recante disposizioni in merito al rinnovo fino al 31/10/2023 degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia Romagna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, come illustrate nella documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica presentata in data 30/06/2023 (ns. PG/2023/115337 del 03/07/2023), sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento apportando correzioni, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Distillerie Mazzari SpA** avente sede legale e installazione in Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA), via Giardino n. 6 (C.F./P.IVA 00454950395) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il paragrafo B1) dell'ALLEGATO alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi come segue:

B4) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 30/06/2023 (ns. PG/2023/115337 del 03/07/2023) , il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi con versamento effettuato in data 30/06/2023 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi, è da considerare a seguito della completa realizzazione dell'impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano, il mantenimento della possibilità di alimentare a biogas (in alternativa al metano) i motori endotermici afferenti ai punti di emissione in atmosfera E14 ed E15, esclusivamente in caso di indisponibilità dello stesso impianto di upgrading del biogas e/o della caldaia Mingazzini afferente al punto di emissione in atmosfera E16;
- 2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate sostituendo i limiti stabiliti per i punti di emissione in atmosfera **E14, E15** al **paragrafo D2.4.2 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi con i seguenti:

Limiti emissioni

[...omissis...]

Stato emissivo attuale e fino alla completa realizzazione dell'impianto di upgrading

PUNTO DI EMISSIONE E14 - Motore endotermico Mingazzini 1 alimentato a biogas (potenza termica nominale 2,6 MWt)

Portata massima (Nm ³ /h)	4.200
Altezza minima (m)	10
Durata (h/anno)	7.200
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
NO _x	400
CO	500
COT	100
HCl	10

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

PUNTO DI EMISSIONE E15 - Motore endotermico Mingazzini 2 alimentato a biogas (potenza termica nominale 2,6 MWt)

Portata massima (Nm ³ /h)	4.200
Altezza minima (m)	10
Durata (h/anno)	7.200
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
NO _x	400
CO	500
COT	100
HCl	10

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

[...omissis...]

Stato emissivo dopo la realizzazione dell'impianto di upgrading

PUNTO DI EMISSIONE E14 - Motore endotermico Mingazzini 1 (potenza termica nominale 2,6 MWt)

Portata massima (Nm ³ /h)	4.200	
Altezza minima (m)	10	
Durata (h/anno)	5.040	
FUNZIONAMENTO A METANO		
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³) (1)		
NOx	95	
CO	240	
SOx	15 (2)	
Polveri	50	
FUNZIONAMENTO A BIOGAS		
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)		
Inquinante	VLE fino al 31/12/2024 (3) (mg/Nm³)	VLE dal 01/01/2025 (1) (4) (mg/Nm³)
NOx	400	150
SOx	-	60
CO	500	190
COT	100	40
HCl	10	4
NOTE:		
(1) I valori limite di emissione sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.		
(2) Il valore limite di emissione si considera rispettato nel caso di utilizzo come combustibile di gas naturale.		
(3) I valori limite di emissione sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		
(4) Valori limite di emissione da rispettare ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi.		

PUNTO DI EMISSIONE E15 - Motore endotermico Mingazzini 2 (potenza termica nominale 2,6 MWt)

Portata massima (Nm ³ /h)	4.200	
Altezza minima (m)	10	
Durata (h/anno)	5.040	
FUNZIONAMENTO A METANO		
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³) (1)		
NOx	95	
CO	240	
SOx	15 (2)	
Polveri	50	
FUNZIONAMENTO A BIOGAS		
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)		
Inquinante	VLE fino al 31/12/2024 (3) (mg/Nm ³)	VLE dal 01/01/2025 (1) (4) (mg/Nm ³)
NOx	400	150
SOx	-	60
CO	500	190
COT	100	40
HCl	10	4
NOTE:		
(1) I valori limite di emissione sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.		
(2) Il valore limite di emissione si considera rispettato nel caso di utilizzo come combustibile di gas naturale.		
(3) I valori limite di emissione sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		
(4) Valori limite di emissione da rispettare ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi.		

- 2.d) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate** sono aggiornate integrando le prescrizioni stabilite al **paragrafo D2.4.2 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi con le seguenti:

Prescrizioni

[...omissis...]

12. A seguito della realizzazione dell'impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano, i motori endotermici Mingazzini 1 e 2 afferenti alle emissioni in atmosfera convogliate E14 ed E15 potranno essere alimentati con metano o alternativamente con biogas. Il biogas può essere utilizzato solo in caso di indisponibilità dell'impianto di upgrading del biogas e/o della caldaia Mingazzini afferente al punto di emissione E16.
13. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dei motori afferenti ai punti di emissione in atmosfera E14 ed E15 con utilizzo di metano come combustibile non deve avere durata superiore a **1 mese**.
14. In relazione alla modifica del combustibile utilizzato, per i punti di emissione in atmosfera E14 ed E15 deve essere espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati in un periodo rappresentativo di funzionamento (circa 10 giorni), decorrente dalla messa a regime dei motori con alimentazione a metano. I

risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, entro 60 giorni decorrenti dalla data di messa a regime dei motori con alimentazione a metano.

- 2.e) Nello stesso **paragrafo D2.4.2 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi, i requisiti di notifica specifici richiesti per le **emissioni in atmosfera convogliate** sono così integrati:

Requisiti di notifica specifici

[...omissis...]

- *Devono essere preventivamente comunicate tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, le date di messa in esercizio (con un anticipo di almeno 15 giorni) e le date effettive di messa a regime dei motori endotermici afferenti ai punti di emissione in atmosfera **E14, E15** con utilizzo di metano come combustibile.*

- 2.f) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui al **paragrafo D2.4.2 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi è aggiornato sostituendo gli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera convogliate E14, E15 con i seguenti:

Punto di emissione	Provenienza	Tipo di inquinante e u.m. (mg/Nm³)	Frequenza
...omissis...			
E14	Motore endotermico 1	In caso di funzionamento a biogas: COT, NOx, CO, HCl (fino al 31/12/2024) COT, NOx, CO, HCl, SOx (dal 01/01/2025)	annuale
		In caso di funzionamento a metano: NOx, CO, polveri	annuale
		Registrazione dell'assetto di funzionamento (a biogas o a metano), dei tempi di utilizzo di ciascun combustibile e dei relativi quantitativi di combustibile utilizzato	-
E15	Motore endotermico 2	In caso di funzionamento a biogas: COT, NOx, CO, HCl (fino al 31/12/2024) COT, NOx, CO, HCl, SOx (dal 01/01/2025)	annuale
		In caso di funzionamento a metano: NOx, CO, polveri	annuale
		Registrazione dell'assetto di funzionamento (a biogas o a metano), dei tempi di utilizzo di ciascun combustibile e dei relativi quantitativi di combustibile utilizzato	-
...omissis...			

- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sant'Agata sul Santerno e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.